

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 del 18 marzo 2014)

Art. 1 COMPOSIZIONE

Il Consiglio d'Istituto è composto dai membri eletti e dai membri di diritto previsti dalla Legge. La decadenza da consigliere è determinata dall'art. 29 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416¹.

Art. 2 POTERI

Il Consiglio d'Istituto delibera nelle materie di propria competenza, così come stabilite dall'art. 6 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416².

Art. 3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Consiglio elegge – secondo l'art. 5 del D.P.R.31/05/1974 n. 416³ – il Presidente facente parte della componente genitori. Il Cdi può eleggere anche un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

¹ **Art. 29.- Decadenza.** I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente art. 22. **Art. 22.- Surroga dei membri cessati.** Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente decreto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

² **Art. 6.- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.** Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuisce al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

³ **Art. 5.- Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.** Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Art. 4 PREROGATIVE DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha libero accesso ai locali dell'Istituto durante l'orario di servizio ed ha diritto, sentito il Preside o il suo Sostituto, ad accedere a tutti i documenti relativi alle materie di competenza del Consiglio, purché non riservati.

Art. 5 SEGRETARIO

Il Presidente nomina il Segretario del Consiglio. Esso può anche essere nominato di volta in volta per ciascuna seduta del Consiglio.

Il Segretario cura la stesura e la tenuta del verbale. Per tali operazioni si raccorderà con il Presidente e con il Direttore S. G. A. o loro delegati.

Art. 6 GIUNTA ESECUTIVA DI ISTITUTO

Il Consiglio elegge la Giunta esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il DSGA, con le funzioni rispettivamente di Presidente e Segretario.

I compiti di questa sono stabiliti dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416.

Art. 7 CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. Nei casi di urgenza essa viene convocata per le vie brevi ed assume delibere da sottoporre alla ratifica del Consiglio d'Istituto nella prima seduta utile. La convocazione deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta e riportare allegata l'eventuale documentazione necessaria allo svolgimento dei lavori.

Art. 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce – di norma – una volta al mese. Esso è convocato per iscritto dal suo Presidente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti di età non inferiore a 16 anni compiuti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

La convocazione deve precisare il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione e riportare allegata l'eventuale documentazione necessaria allo svolgimento dei lavori. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato per le vie brevi e con preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio può essere convocato su motivata richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti. Tale richiesta – da sottoporre preliminarmente alla Giunta Esecutiva – dovrà elencare le materie all'ordine del giorno.

Ogni membro può proporre, una settimana prima della data prevista per la seduta più prossima alla riunione del Consiglio, argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Tale proposta va prioritariamente sottoposta al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta.

Art. 9 SEDUTE DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio sono, di norma, aperte agli elettori che però non hanno diritto di intervento nel dibattito. Le sedute sono aperte ai soli Consiglieri quando la materia in discussione riguarda singole persone o gruppi di persone.

Il Presidente presiede e dirige le riunioni ed ha poteri disciplinari sullo svolgimento della stessa. Il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta o disporre la prosecuzione a porte chiuse qualora il comportamento degli elettori rechi disturbo allo svolgimento dei lavori e in ogni caso egli ne ravvisi la opportunità, per il sereno svolgimento dei lavori stessi (Consiglio di Stato sez. VI 19/03/1990 n. 384 p. 1378; Legge 11/10/1977 n. 748).

Art. 10 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Il Presidente verifica la regolarità delle sedute, con la collaborazione del Segretario.

La seduta è valida quando è presente la metà più uno dei componenti del Consiglio (maggioranza semplice). La verifica avviene mediante appello.

All'inizio della seduta il Presidente, su richiesta anche di un solo componente il Consiglio, può disporre, sentito il Consiglio, modifiche o spostamenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno. Tutti i membri del Consiglio d'Istituto hanno diritto di parola. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste. Egli stabilisce la durata degli interventi, che di norma non dovrebbero superare i cinque minuti.

Gli interventi dovranno riguardare solo gli argomenti all'ordine del giorno; in caso contrario, o quando lo ritenga opportuno, il Presidente può togliere la parola e passare al successivo intervento.

Art. 11 DIBATTITO E MOZIONE D'ORDINE

Qualunque membro del Consiglio può proporre – mediante mozione – motivati accorgimenti per migliorare l'andamento dei lavori.

Il Presidente accorda la precedenza al termine dell'intervento in corso e mette in votazione la mozione, che va illustrata dal presentatore. Il Presidente può decidere di suddividere ogni argomento all'ordine del giorno in più sotto argomenti, separando la parte generale da quelle particolari e queste ultime tra loro.

Esauriti gli interventi, il Presidente sintetizza la discussione e passa alla votazione. Una volta chiuso il dibattito, nessuno può chiedere la parola se non per breve dichiarazione di voto.

Art. 12 VOTAZIONI

Gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo nelle seguenti materie: forme di autofinanziamento dell'Istituto, consuntivo, acquisto, rinnovo delle attrezzature (artt. 5 e 6 lettera b del D.P.R. 31/05/74 n. 416).

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui si voti sulle persone; in tal caso il voto è segreto.

Le delibere sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse le deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 INTERROGAZIONI

I Consiglieri possono presentare per iscritto al Presidente interrogazioni riguardanti questioni di competenza del Consiglio.

Il Presidente risponderà per iscritto entro quindici giorni dalla data di presentazione.

Art. 14 CONSULTAZIONI E AUDIZIONI

Il Consiglio d'Istituto in particolari materie può consultare o invitare alle sedute gli esperti delle materie stesse, prima di deliberare in merito.

Art. 15 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Il verbale e le delibere sono pubblicati sul sito web del Liceo, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. (Art. 27 c.3 D.P.R. 31/05/74 n. 416⁴).

Art. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web del Liceo.

NORMA GENERALE E FINALE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Codice Civile.

⁴ **Art. 27.- Pubblicità degli atti. Comma 3:** Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.